

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 28 aprile 2020, n. 10

Disposizioni relative alla proroga e al differimento dei termini previsti in leggi regionali.

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, convocata in videoconferenza, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge, in riferimento allo stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal COVID-19, anche al fine di contenere gli effetti negativi che sta causando al contesto socio-economico regionale ed in linea di continuità con quanto stabilito dagli articoli 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.), provvede a prorogare o differire alcuni termini previsti in leggi regionali che stabiliscono adempimenti a carico di pubbliche amministrazioni o privati.

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 14/2008)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio), è aggiunto il seguente:
"2 bis. Per l'anno 2020, il termine per l'approvazione del programma di interventi per il finanziamento delle azioni a sostegno del paesaggio da parte della Giunta regionale, di cui al comma 2, ordinariamente fissato al 30 giugno, è prorogato al 31 luglio."

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 14/2008)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio), è aggiunto il seguente:
"4 bis. Per l'anno 2020, il termine per la presentazione delle richieste di finanziamento e dei progetti di cui al comma 2, ordinariamente fissato al 30 aprile, è prorogato al 31 maggio."

Art. 4.
(Modifiche alla l.r. 3/2015)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), è aggiunto il seguente:
"1 bis. Per l'anno 2020, il termine di cui al comma 1, lettera l), ordinariamente fissato al 31 marzo, è differito al 30 settembre 2020."

Art. 5.
(Modifiche alla l.r. 23/2016)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave), è inserito il seguente:
"3 bis. Per l'anno 2020, il termine di cui al comma 1, ordinariamente fissato al 30 aprile, è prorogato al 30 settembre."

Art. 6.
(Modifiche alla l.r. 12/2017)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 2 agosto 2017, n. 12 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), sono aggiunti i seguenti:
"3 bis. Le aziende per le quali la trasformazione da IPAB è avvenuta nel 2019 e i cui consigli di amministrazione si sono insediati legittimamente entro la data del 31 marzo 2020, possono procedere all'adozione del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 12, comma 1, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, entro il 30 settembre 2020.
3 ter. Le aziende per le quali la trasformazione da IPAB è avvenuta nel 2019 e i cui consigli di amministrazione si sono insediati legittimamente dopo il 31 marzo 2020, possono procedere all'adozione del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 12, comma 1, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, entro 150 giorni dall'insediamento."

Art. 7.
(Modifiche alla l.r. 11/2019)

1. Al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 27 marzo 2019, n. 11 (Modifiche normative e cartografiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)), le parole "1° luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021".

Art. 8.
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 aprile 2020

Alberto Cirio

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 92

“Disposizioni relative alla proroga e al differimento dei termini previsti in leggi regionali”

Presentato dalla Giunta regionale il 22 aprile 2020

Assegnato per l'esame in sede legislativa alla I Commissione permanente il 22 aprile 2020

Relatrice: La Consigliera Alessandra Biletta

Approvata in I Commissione consiliare in sede legislativa il 27 aprile 2020 con 51 voti favorevoli

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), *non ancora convertito in legge*, è il seguente:

“Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza).

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.”.

- Il testo vigente dell'articolo 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.), *non ancora convertito in legge*, è il seguente:

“Art. 37(Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza).

1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2(Azioni e programma di interventi).

1. Nell'ambito dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1, la valorizzazione del paesaggio a tutti i livelli di governo si attua attraverso:

a) la predisposizione di strumenti di pianificazione del paesaggio secondo le indicazioni contenute nella normativa in materia di governo del territorio;

b) l'avvio di attività di comunicazione e di sensibilizzazione della società civile e degli operatori pubblici e privati al valore del paesaggio;

c) la promozione di attività di formazione e di educazione nel settore della conoscenza e delle trasformazioni del paesaggio;

- d) l'elaborazione di studi, analisi e ricerche per l'individuazione, la conoscenza e la valutazione dei paesaggi e per la predisposizione di atti di indirizzo e di recepimento della normativa nazionale e comunitaria;
- e) l'incentivazione alla ricerca della qualità nel progetto di paesaggio attraverso il ricorso al concorso di idee o di progettazione;
- f) la promozione ed il finanziamento di progetti per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della qualità paesaggistica e per la realizzazione di elementi paesaggistici coerenti ed integrati con il contesto, di cui agli articoli 3 e 4.

2. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base delle risorse disponibili e sentite le province, approva un programma di interventi per il finanziamento delle azioni a sostegno del paesaggio di cui al comma 1, acquisito il parere della Commissione per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico, di cui all'articolo 6. Le attività previste per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), sono normate dal d.lgs. 112/1998, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e sono attuate sotto il coordinamento unitario del Dipartimento nazionale di protezione civile e del Prefetto, anche con il concorso di tutti gli enti territoriali.

2bis. Per l'anno 2020, il termine per l'approvazione del programma di interventi per il finanziamento delle azioni a sostegno del paesaggio da parte della Giunta regionale, di cui al comma 2, ordinariamente fissato al 30 giugno, è prorogato al 31 luglio.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3(Progetti per la qualità paesaggistica).

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico di cui all'articolo 6, individua:

- a) i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti per la qualità paesaggistica, da parte delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle comunità collinari e delle altre forme di associazionismo comunale con altri soggetti pubblici e privati;
- b) i parametri di carattere economico-finanziario sulla base dei quali sono assegnati i finanziamenti per i progetti di cui alla lettera a), tenuto conto che il contributo regionale può concorrere all'integrazione di risorse derivanti da programmi nazionali e dell'Unione europea.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno le province, i comuni, le comunità montane, le comunità collinari e le altre forme di associazionismo comunale con altri soggetti pubblici e privati, presentano alla struttura regionale competente la richiesta di finanziamento ed i relativi progetti nel rispetto delle finalità della presente legge e dei criteri individuati dalla Giunta regionale al comma 1.

3. La Giunta regionale inserisce nel programma degli interventi, di cui all'articolo 2, comma 2, l'elenco dei progetti per la qualità paesaggistica in possesso dei requisiti richiesti e, per quelli ammessi a contributo, concede un finanziamento fino ad un massimo del 60 per cento della spesa ammissibile prevista per la realizzazione delle opere.

4. La Giunta regionale assegna criteri di priorità ai progetti espressamente previsti nell'ambito di strumenti di pianificazione comunale adeguati ai contenuti degli strumenti di pianificazione paesaggistica, nei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, nelle aree destinate a parco e preparco, nonché nei siti di interesse comunitario.

4 bis. Per l'anno 2020, il termine per la presentazione delle richieste di finanziamento e dei progetti di cui al comma 2, ordinariamente fissato al 30 aprile, è prorogato al 31 maggio.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 39 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 39(Disposizioni in materia di promozione dell'efficienza energetica e dell'uso di fonti energetiche rinnovabili).

1. In attuazione delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 28/2009/CE (Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), 2010/31/UE (Prestazione energetica nell'edilizia), 27/2012/CE (sull'efficienza energetica) e nel rispetto dei principi statali in materia, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, adotta provvedimenti diretti a:

- a) promuovere l'efficienza energetica negli usi finali;
- b) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto delle caratteristiche del territorio;
- c) disciplinare le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici;

- d) promuovere l'innovazione e la diffusione di sistemi impiantistici e costruttivi che consentano l'uso razionale dell'energia e la riduzione degli impatti, anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;
- e) definire forme di incentivazione economica per imprese, enti pubblici e cittadini, destinate alla realizzazione di interventi di miglioramento individuati in diagnosi energetiche o in occasione delle attività ispettive svolte dalle autorità competenti;
- f) disciplinare il costo del bollino verde da apporre sul rapporto di controllo di efficienza energetica, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale, in funzione della tipologia e della potenza degli impianti, al fine di assicurare la copertura degli oneri per gli accertamenti e le ispezioni e dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del Catasto degli Impianti Termici (CIT);
- g) sviluppare, al fine di favorire il controllo e la conoscenza in merito alla corretta applicazione della disciplina per l'efficienza energetica in edilizia e per la promozione delle fonti energetiche rinnovabili, catasti informatizzati interoperabili degli edifici e degli impianti, contenenti informazioni sui dati e sulle prestazioni energetiche del patrimonio immobiliare pubblico e privato, sulla produzione da fonti energetiche rinnovabili, accessibile alla pubblica amministrazione, ai professionisti, agli operatori del settore e ai cittadini;
- h) redigere il bilancio energetico regionale anche al fine del monitoraggio degli obiettivi di cui al decreto ministeriale 15 marzo 2012;
- i) definire gli oneri finanziari a carico dei soggetti che certificano la prestazione energetica degli edifici e le diagnosi energetiche, al fine di assicurare la copertura dei costi di gestione dei catasti di cui alla lettera g);
- l) definire le modalità secondo le quali i distributori di combustibile per gli impianti termici comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, mediante il CIT, i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite;
- m) definire uno schema di allegato energetico regionale tipo, al fine da addivenire ad un sistema di riferimento univoco e coerente sul territorio regionale per la redazione dell'allegato energetico al regolamento edilizio dei comuni, da utilizzare ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio.
- 1 bis. Per l'anno 2020, il termine di cui al comma 1, lettera l), ordinariamente fissato al 31 marzo, è differito al 30 settembre 2020."

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 28(Oblighi informativi)

1. I titolari delle autorizzazioni e delle concessioni sono tenuti a fornire alla Regione i dati statistici e quelli necessari all'implementazione della banca dati delle attività estrattive di cui all'articolo 9, anche in relazione alle funzioni di pianificazione, con modalità informatica attraverso il servizio esercenti minerari del sistema Piemonte. La mancata presentazione dei dati statistici entro il 30 aprile dell'anno successivo al quale i dati stessi sono riferiti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 37, comma 4.

2. La Regione, la Città metropolitana di Torino e le province possono acquisire direttamente dai soggetti di cui al comma 1 ulteriori dati necessari per la pianificazione del settore estrattivo.

3. La Regione cura l'elaborazione dei dati di cui al comma 1 e rende disponibili le elaborazioni statistiche relative alle industrie minerarie ai fini della definizione di indicatori di sviluppo sostenibile, in conformità della normativa comunitaria, per la redazione degli strumenti di pianificazione previsti dall'articolo 3.

3 bis. Per l'anno 2020, il termine di cui al comma 1, ordinariamente fissato al 30 aprile, è prorogato al 30 settembre."

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 2 agosto 2017, n. 12 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 12(Regolamento di organizzazione)

1. L'azienda adotta, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 207/2001 ed entro novanta giorni dall'insediamento del consiglio di amministrazione, un apposito regolamento di organizzazione che definisce:

- a) la struttura organizzativa;
- b) le modalità di governo e di gestione;
- c) il compenso spettante al direttore;
- d) ogni altra funzione organizzativa.

2. Il compenso di cui al comma 1, lettera c) è definito tenendo conto dei criteri omogenei e dei tetti massimi stabiliti dalla Giunta regionale.

3. L'azienda si dota degli strumenti di controllo atti a garantire regolarità e correttezza amministrativa e contabile, a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, la valutazione della dirigenza e la

valutazione e il controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

3 bis. Le aziende per le quali la trasformazione da IPAB è avvenuta nel 2019 e i cui consigli di amministrazione si sono insediati legittimamente entro la data del 31 marzo 2020, possono procedere all'adozione del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 12, comma 1, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, entro il 30 settembre 2020.

3 ter. Le aziende per le quali la trasformazione da IPAB è avvenuta nel 2019 e i cui consigli di amministrazione si sono insediati legittimamente dopo il 31 marzo 2020, possono procedere all'adozione del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 12, comma 1, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, entro 150 giorni dall'insediamento.”.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 27 marzo 2019, n. 11 (Modifiche normative e cartografiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 21 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Le seguenti disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2021:

- a) articolo 3, comma 2;
- b) articolo 3, comma 3;
- c) articolo 4, comma 1, limitatamente ai numeri 18) quinquies e 18) sexies;
- d) articolo 4, comma 3;
- e) articolo 4, comma 4, limitatamente al numero 49) quaterdecies;
- f) articolo 5, comma 4;
- g) articolo 5, comma 6;
- h) articolo 16, comma 5, limitatamente al numero 29) sexies;
- i) articolo 16, comma 8;
- j) articolo 16, comma 10;
- k) articolo 16, dal comma 15 al comma 35;
- l) articolo 18;
- m) articolo 20, comma 1, ad eccezione delle lettere d), y), cc) e dd);
- n) articolo 20, comma 2, laddove abroga i numeri 29), 57) e 58) dell'allegato A della l.r. 19/2009.

Nota all'articolo 8

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge).

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.”.